

Bruxelles, 8 marzo 2022
(OR. en)

6988/22

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0239 (COD)**

LIMITE

**JUR 149
ECOFIN 203
DROIPEN 28
CRIMORG 28
COTER 66
CODEC 251
IA 23
FISC 64**

PARERE DEL SERVIZIO GIURIDICO¹

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo:

- compatibilità dei limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato proposti con le libertà fondamentali e con il corso legale delle banconote in euro all'interno dell'Unione

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ("proposta")².

¹ Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.

² COM(2021) 420 final.

2. La proposta mira, tra l'altro, a introdurre limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato. In particolare, l'articolo 59 dispone che le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti solo fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, mentre gli Stati membri possono adottare o continuare ad applicare limiti inferiori.
3. Durante le discussioni tenutesi in sede di organi preparatori del Consiglio sono state sollevate questioni relative alla compatibilità di tale limitazione con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro all'interno dell'Unione e con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la "Carta").
4. Formulato su richiesta del gruppo degli Addetti finanziari del 26 novembre 2021, il presente parere risponde a tali quesiti.

II. CONTESTO GIURIDICO E FATTUALE

a) La proposta

5. La proposta si basa sull'articolo 114 TFUE e mira a istituire un corpus normativo unico di misure dell'UE in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (articolo 1).
6. Si inserisce pertanto nel quadro di un pacchetto più ampio, che comprende anche una proposta di direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che abroga la direttiva (UE) 2015/849³, una proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo⁴ e una proposta di rifusione del regolamento (UE) 2015/847 che estende i requisiti di tracciabilità alle cripto-attività⁵.

³ COM(2021) 423 final.

⁴ COM(2021) 421 final.

⁵ COM(2021) 422 final.

7. Il pacchetto costituisce il proseguimento di una politica di lunga data dell'Unione volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, avviata con la prima direttiva antiriciclaggio dell'UE adottata nel 1991. Negli ultimi trent'anni l'ambito di applicazione e la sostanza di tale politica si sono progressivamente ampliati, parallelamente all'evoluzione delle norme internazionali e all'accresciuta sofisticazione della criminalità finanziaria.
8. Nell'ambito del processo di sviluppo di tale politica, nel 2015 il legislatore dell'UE ha osservato che "*[i] pagamenti in contanti di importo elevato si espongono sensibilmente al pericolo del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*"⁶ e, di conseguenza, ha imposto obblighi in materia di lotta al riciclaggio/al finanziamento del terrorismo per i soggetti che commerciano beni quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10 000 EUR, anche attraverso pagamenti collegati. Tuttavia, tali obblighi non comportavano il divieto generalizzato di effettuare pagamenti in contanti al di sopra di tale soglia.
9. La Commissione ha ritenuto che gli sviluppi successivi giustificassero un approccio più rigoroso. Pertanto, la valutazione d'impatto che accompagna la proposta sottolinea che "*[i] rischi associati ai contanti trovano riscontro nel fatto che l'uso di questi ultimi continua a costituire il motivo principale che fa scattare le segnalazioni di operazioni sospette all'interno del sistema finanziario. Tuttavia, nel caso di azioni penali, è difficile dimostrare il legame tra contanti e attività criminali*"⁷.

⁶ Considerando 6 della direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ("quarta direttiva antiriciclaggio") (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d'impatto che accompagna il pacchetto antiriciclaggio, SWD(2021) 190 final ("valutazione d'impatto"), pag. 114, disponibile solo in lingua inglese.

10. Attualmente, 19 Stati membri hanno introdotto o stanno introducendo limitazioni ai pagamenti in contanti, che vanno da 500 EUR in Grecia a 10 300 EUR in Cechia, con un valore medio di circa 4 500 EUR⁸.
11. Tuttavia, la Commissione osserva che l'esistenza di restrizioni nazionali divergenti indebolisce l'efficacia delle soglie nazionali per i contanti poiché produce l'effetto di spostare le attività illegali da uno Stato membro che applica restrizioni ai pagamenti in contanti verso uno Stato vicino in cui le restrizioni sono più indulgenti o non esistono — un fenomeno che incide sulla coerenza nell'applicazione della direttiva antiriciclaggio e distorce la concorrenza nel mercato interno⁹.
12. Su questa base, e previa valutazione di varie opzioni per far fronte al problema, la Commissione ha presentato, nel quadro dell'attuale proposta, un testo che:
- vieterebbe alle persone che commerciano beni o forniscono servizi di accettare o effettuare un pagamento in contanti superiore a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate (articolo 59, paragrafo 1, della proposta);
 - consentirebbe agli Stati membri di adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea; tali limiti sono notificati alla Commissione. Analogamente, i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale potrebbero continuare ad applicarsi (articolo 59, paragrafi 2 e 3 della proposta);
 - prevedrebbe che il limite ai contanti stabilito non si applichi ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione e ai pagamenti o ai depositi effettuati presso la sede degli enti creditizi (articolo 59, paragrafo 4, della proposta).

⁸ Valutazione d'impatto, pag. 112. Malta ha inoltre introdotto un limite di 10 000 EUR per i pagamenti in contanti per alcuni settori e altri Stati membri hanno deciso o previsto di abbassare tali limiti. In tre casi (Francia, Italia e Spagna) si applicano soglie più elevate ai non residenti (tra 10 000 e 15 000 EUR) e, mentre in Ungheria e Polonia i limiti si applicano solo alle operazioni B2B, alcuni paesi come la Slovenia hanno fissato soglie diverse per le operazioni B2C e B2B. Tra i paesi che non hanno fissato alcun limite per i pagamenti in contanti, l'Irlanda e la Svezia consentono agli operatori economici di rifiutare i pagamenti in contanti.

⁹ Valutazione d'impatto, pag. 115.

b) Disposizioni applicabili

13. L'articolo 7 della Carta sul rispetto della vita privata e della vita familiare stabilisce che *"[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni"*.
14. L'articolo 8 della Carta sulla protezione dei dati di carattere personale dispone quanto segue:
- "1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*
- 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica (...)."*
15. L'articolo 16 della Carta sulla libertà d'impresa prevede che *"[è] riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali"*.
16. L'articolo 17 della Carta sul diritto di proprietà prevede che *"[o]gni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale"*.
17. L'articolo 128, paragrafo 1, TFUE dispone che *"[l]a Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione"*.

18. Il considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ("regolamento n. 974/98")¹⁰ afferma:

"(...) che le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari".

19. L'articolo 10 del regolamento n. 974/98 dispone che:

"A decorrere dal 1° gennaio 2002 la BCE e le Banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro. Fatto salvo l'articolo 15, dette banconote denominate in euro sono le uniche banconote aventi corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti".

III. ANALISI GIURIDICA

a) Compatibilità delle disposizioni concernenti i limiti ai pagamenti in contanti con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro

20. La prima questione sollevata è se il divieto di pagamento in contanti per importi superiori a 10 000 EUR sia contrario al corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, quale stabilito dal diritto primario e derivato.
21. Il corso legale delle banconote in euro è sancito dall'articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE e, con una formulazione pressoché identica, dall'articolo 16, primo comma, terza frase, del protocollo sul SEBC e sulla BCE. Esso è altresì sancito nel diritto derivato, dall'articolo 10, seconda frase, del regolamento n. 974/98¹¹.

¹⁰ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

¹¹ Inoltre, l'articolo 11, seconda frase, di tale regolamento conferisce corso legale anche alle monete metalliche denominate in euro. Si veda la sentenza nella causa *Hessischer Rundfunk*, C-422/19, ECLI:EU:C:2021:63, punto 61.

22. Ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro comporta: i) l'obbligo di accettazione (il creditore di un'obbligazione di pagamento non può rifiutare le banconote e le monete in euro, eccettuato il caso in cui le parti abbiano convenuto mezzi di pagamento diversi); ii) l'accettazione al valore nominale pieno (il valore monetario delle banconote e delle monete in euro è pari all'importo indicato su di esse); iii) il potere di estinguere l'obbligazione di pagamento (un debitore può liberarsi dall'obbligazione di pagamento proponendo al creditore banconote e monete in euro)¹².
23. Nella sentenza *Hessischer Rundfunk* del 2021 la Corte ha tuttavia riconosciuto che il corso legale dell'euro e, in particolare, l'obbligo dei creditori di accettazione delle banconote e monete in euro a titolo di liberazione dai debiti, ammette restrizioni in considerazione di motivi d'interesse pubblico. Tali restrizioni devono tuttavia essere proporzionate all'obiettivo di interesse pubblico perseguito¹³.
24. Nel particolare contesto delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi imposte dagli Stati membri, la Corte ha stabilito che la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo costituiscono obiettivi legittimi connessi alla tutela dell'ordine pubblico¹⁴. Tali obiettivi possono pertanto essere considerati anche motivi di interesse pubblico per l'introduzione di restrizioni al corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro.
25. Il principio di proporzionalità richiede che le misure interessate siano idonee a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e che non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli. Qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti¹⁵.

¹² Sentenza nella causa *Hessischer Rundfunk* di cui sopra, punto 67. Si veda anche la raccomandazione della Commissione, del 22 marzo 2010, relativa alla portata e agli effetti del corso legale delle banconote e delle monete in euro (2010/191/UE), GU L 83 del 30.3.2010, pag. 70.

¹³ Sentenza nella causa *Hessischer Rundfunk* di cui sopra, punti 67 e 68.

¹⁴ Sentenza nella causa *Jyske Bank Gibraltar*, C-212/11, ECLI:EU:C:2013:270, punti 62-64 e giurisprudenza citata.

¹⁵ Sentenza nella causa *Hessischer Rundfunk* di cui sopra, punto 70, e giurisprudenza citata.

26. Inoltre, la Corte ha riconosciuto al legislatore dell'Unione un ampio potere discrezionale non solo nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui è chiamato ad effettuare apprezzamenti e valutazioni complessi, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di base, con il risultato che il criterio da applicare non è quello di stabilire se una misura emanata in un settore siffatto fosse l'unica o la migliore possibile, in quanto solo la manifesta inidoneità della misura rispetto all'obiettivo che le istituzioni competenti intendono perseguire può inficiare la legittimità della misura medesima¹⁶.
27. Nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la Commissione ha esaminato tre opzioni¹⁷ per far fronte ai problemi individuati connessi all'uso dei pagamenti in contanti a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e ha analizzato i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna di esse. Su tale base, ha concluso che l'opzione proposta è quella ottimale, segnatamente perché *"offrirebbe un approccio più armonizzato in tutto il mercato interno, ridurrebbe le inefficienze dell'attuale quadro AML/CFT sopprimendo gli obblighi imposti ai commercianti di beni e creerebbe condizioni di parità tra le imprese, senza mettere in discussione il corso legale delle banconote in euro"*¹⁸.
28. Inoltre, nella stessa valutazione d'impatto, la Commissione argomenta che *"tale limite sarebbe coerente con le soglie esistenti per il controllo sul denaro contante e garantirebbe che i gruppi di consumatori vulnerabili non subiscano ripercussioni negative fissando un massimale sufficientemente elevato per soddisfare le loro esigenze. Tale opzione consentirebbe inoltre agli Stati membri di mantenere limiti inferiori già in vigore, riconoscendo che le specificità nazionali potrebbero giustificare soglie più basse (...)"*¹⁹. Analogamente alla causa *Hessischer Rundfunk*, le misure in questione manterrebbero mezzi di pagamento diversi dai contanti²⁰.

¹⁶ Sentenze nelle cause *Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio*, C-482/17, ECLI:EU:C:2019:1035, punti 77 e 78, e *Polonia/Parlamento e Consiglio*, C-626/18, ECLI:EU:C:2020:1000, punti 95 e 97.

¹⁷ 1) Un'applicazione rafforzata dell'attuale quadro AML/CFT; 2) l'introduzione, a livello dell'UE, di un limite di 10 000 EUR per le operazioni in contanti, pur consentendo agli Stati membri di fissare una soglia inferiore e 3) l'introduzione, a livello dell'UE, di un limite inferiore a 10 000 EUR per le operazioni in contanti (valutazione d'impatto, pagg. 116-117, disponibile solo in lingua inglese).

¹⁸ Valutazione d'impatto, pag. 116, disponibile solo in lingua inglese.

¹⁹ Valutazione d'impatto, pag. 116, disponibile solo in lingua inglese.

²⁰ Sentenza nella causa *Hessischer Rundfunk* di cui sopra, punto 75.

29. Tenendo conto degli elementi forniti nella valutazione d'impatto di cui sopra, in particolare la ponderazione delle diverse opzioni e dei diversi interessi in gioco, la limitazione proposta per i pagamenti in contanti non appare manifestamente inidonea a conseguire gli obiettivi perseguiti da tale misura.
30. Infine, si ricorda che il fatto che le misure discusse nella sentenza *Hessischer Rundfunk* siano state adottate da uno Stato membro, mentre la limitazione proposta deve essere adottata dall'Unione, non può mettere in discussione il ragionamento di cui sopra.
31. A tale riguardo, va osservato che la Corte non ha attribuito una rilevanza specifica al fatto che la misura di interesse pubblico sia definita dal diritto nazionale o dal diritto dell'UE²¹. In altri termini, la portata e il significato della nozione di interesse pubblico come giustificazione di un'eventuale limitazione del valore del corso legale delle banconote o delle monete metalliche in euro non ammettono alcuna differenziazione in base al fatto che tale limitazione sia introdotta dagli Stati membri o dall'Unione stessa. Di fatto, la possibilità di introdurre tali limitazioni da parte degli Stati membri è prevista dal diritto derivato dell'UE (regolamento 974/98), così come lo sarebbe la limitazione all'uso dei contanti in esame.

b) Compatibilità delle disposizioni concernenti i limiti ai pagamenti in contanti con i diritti e le libertà fondamentali dell'UE

32. Il servizio giuridico del Consiglio è invitato a pronunciarsi sulla compatibilità con la Carta del divieto di effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a 10 000 EUR. Tuttavia, il quesito non precisa quali siano i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta con i quali il divieto in questione porrebbe problemi di compatibilità. Appare opportuno formulare due osservazioni preliminari.
33. In primo luogo, nonostante l'esistenza, in 19 Stati membri, di limitazioni all'uso dei contanti analoghe a quella in esame, la compatibilità di tali limitazioni esistenti con i diritti fondamentali non è stata finora contestata o esaminata né dalla Corte di giustizia dell'Unione europea né dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

²¹ Si veda, ad esempio, la sentenza nella causa *Kieffer*, C-114/96, ECLI:EU:C:1997:316, in particolare i punti da 28 a 37, in cui la Corte ha esaminato le misure imposte dall'UE aventi un effetto restrittivo sul mercato interno alla luce degli stessi criteri che possono giustificare restrizioni nazionali equivalenti.

34. In secondo luogo, il diritto dell'UE non prevede un diritto assoluto al pagamento in contanti in tutti i casi. Allo stesso modo, la Carta non prevede un diritto di questo tipo²². Sebbene non esista un diritto assoluto o fondamentale all'uso dei contanti, la questione da esaminare è se il divieto in questione possa incidere su diritti fondamentali per il cui esercizio sarebbe fondamentale l'utilizzo dei contanti. In particolare, potrebbe trattarsi dei seguenti diritti: il diritto alla libertà d'impresa e il diritto di proprietà (articoli 16 e 17 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta).
35. Per quanto riguarda il diritto alla libertà d'impresa e il diritto di proprietà, se è indubbio che il contante possa essere utilizzato nel loro esercizio, il suo utilizzo non risulta generalmente necessario al loro pieno godimento, il quale può realizzarsi mediante l'utilizzo di altre forme di moneta o di altri mezzi di pagamento diversi dal contante²³. Inoltre, né il diritto alla libertà di impresa né il diritto di proprietà possono essere interpretati nel senso che ostano a una regolamentazione economica o finanziaria per il solo fatto che essi costituiscono un'ingerenza nell'esercizio di tali diritti.
36. In realtà, per quanto riguarda il diritto alla libertà d'impresa, il suo esercizio implica necessariamente la conciliazione degli interessi dei suoi beneficiari con altri interessi legittimi tutelati²⁴. In ogni caso, non si può concludere che la limitazione proposta costituisca una violazione di tale diritto, allo stesso modo in cui, ad esempio, la normativa prudenziale o antitrust non è mai stata considerata incompatibile con la libertà d'impresa.

²² Si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, *Hessischer Rundfunk*, ECLI:EU:C:2020:756, punto 133.

²³ Si vedano le conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella, *Hessischer Rundfunk*, di cui sopra, punto 134.

²⁴ Spiegazione relativa all'articolo 16 (Libertà d'impresa) e giurisprudenza citata, GU C 303 del 14.12.2007, pag. 17.

37. Analogamente, per quanto riguarda il diritto di proprietà, secondo una giurisprudenza costante esso non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in relazione alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti²⁵. L'esame dell'obiettivo di interesse generale nonché quello della proporzionalità delle misure effettuato ai punti da 23 a 30, nel contesto delle questioni relative al corso legale, è pienamente applicabile nel caso di specie per concludere che la misura proposta non comporterebbe un'ingerenza ingiustificata nel diritto di proprietà.
38. Occorre formulare un'osservazione finale in relazione al diritto di proprietà. Si potrebbe sostenere che un nesso diretto tra l'uso di contanti e l'esercizio di tale diritto sia pertinente in relazione agli elementi di inclusione sociale, vale a dire in relazione ai cittadini che non hanno ancora accesso ai servizi finanziari di base nell'Unione e per i quali i contanti sono l'unico mezzo per esercitare questo diritto fondamentale²⁶.
39. Tuttavia, il divieto di utilizzare i contanti in esame riguarda solo i pagamenti al di sopra di una soglia (10 000 EUR) che è sufficientemente elevata da escludere la maggior parte delle operazioni quotidiane. Inoltre, tale divieto non si applica alle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione. Come spiegato nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta, tali limitazioni dell'ambito di applicazione del divieto appaiono proporzionate per garantire l'esercizio del diritto di proprietà delle persone vulnerabili attraverso l'uso dei contanti²⁷.

²⁵ Sentenza nella causa *Kadi e Al Barakaat International Foundation*, C- 402/05 P e C- 415/05 P, ECLI:EU:C:2008:461, punto 355.

²⁶ Secondo uno studio della BCE del 2017, il 3,64 % delle famiglie nella zona euro non aveva accesso ai servizi bancari/finanziari. Si veda Ampudia, M., Ehrmann M., "*Financial inclusion: what's it worth?*", BCE, Working Paper Series n. 1990, gennaio 2017, in particolare la tabella 1.

²⁷ Si veda il precedente punto 28.

40. La fissazione del limite ai pagamenti in contanti proposto potrebbe anche rappresentare una violazione dei diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e della protezione dei dati di carattere personale. Il divieto proposto di utilizzare contanti può probabilmente dare luogo a un'ingerenza relativa in tali diritti, in particolare comportando potenzialmente la registrazione di particolari aspetti della vita delle persone interessate e mettendo in luce i modelli del loro comportamento privato, come le abitudini di consumo e l'interazione generale con le loro comunità.
41. Nonostante quanto precede, l'intensità limitata di tale ingerenza non può giustificare la conclusione secondo cui il divieto costituirebbe un'intrusione più grave nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e nel diritto alla protezione dei dati a carattere personale rispetto a quella generata dai metodi di pagamento esistenti diversi dai contanti, quali le carte di debito e di credito, i trasferimenti elettronici, anche per gli acquisti online, e, in ogni caso, non indica la sua mancanza di proporzionalità. Inoltre, il pagamento in contanti non conferisce, di per sé, un maggiore anonimato rispetto ad altri mezzi di transazione in quanto, come regola generale e in virtù della normativa nazionale, i pagamenti a fronte di merci o di servizi sono oggetto di fatturazione, la quale richiede, in linea di principio, l'identificazione personale del destinatario di detti beni o servizi.
42. Si ricorda inoltre che il trattamento dei dati personali ottenuti dagli operatori del mercato a seguito di pagamenti, a prescindere dal mezzo con cui sono effettuati, è in ogni caso soggetto alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati che, in sostanza, garantisce il diritto alla protezione di tali dati a carattere personale. Infine, come spiegato in precedenza nel contesto dei diritti di impresa e di proprietà, l'ambito di applicazione del divieto in questione è soggetto a importanti limiti quantitativi e qualitativi che garantiscono che la maggior parte delle operazioni quotidiane sia esclusa e che, di conseguenza, il volume delle tracce di dati così generate non abbia un carattere più invasivo nella vita privata rispetto a qualsiasi mezzo di pagamento esistente.

IV. CONCLUSIONE

43. Alla luce di quanto precede, il servizio giuridico è del parere che:

- a) la limitazione dei pagamenti in contanti proposta non interferisce con il corso legale delle banconote in euro all'interno dell'Unione, come stabilito dal TFUE e ulteriormente precisato dal diritto derivato;
 - b) allo stesso modo, la limitazione proposta è compatibile con i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, in particolare il diritto di impresa e il diritto di proprietà (articoli 16 e 17 della Carta), il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8 della Carta).
-